

**CHUBB®**Chubb European Group SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia

ITCASC21677001001

DA

**Polizza Nr. ITCASC21677**

Effetto : Ore 24.00 del 31/12/2019  
 Scadenza : Ore 24.00 del 31/12/2020  
 Producer : LOMB0070 / LOMBARDO FRANCESCO  
 Product : Casualty  
 Appendice : 001  
**Contraente** : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA  
 C.F. / P. Iva : 93009870234  
 Domicilio : VIA DELL'ARTIGLIERE 8 - 37129 VERONA -

Con la presente appendice, d'accordo fra le Parti, con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020 si conviene quanto segue:

- **L'Art. 3 – Malattie Professionali** della **SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** si intende annullato e così sostituito:

**Art.3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza purché le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, si siano verificate non oltre 5 anni prima della data di decorrenza della presente polizza. La garanzia vale per le malattie professionali che siano manifestate durante la decorrenza del presente contratto ma non oltre 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La Contraente/Assicurata dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
  2. per le malattie professionali:
    - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
    - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
- La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
3. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

- **L'Art. 6 – Responsabilità civile personale** della **SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** si intende annullato e così sostituito:

**Art.6 – Responsabilità civile personale**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale, per danni a terzi, degli studenti, dei dipendenti e non dell'Assicurato, che rivestono altresì la qualifica di Assicurati, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

DA

**Polizza Nr. ITCASC21677**

Effetto : Ore 24.00 del 31/12/2019  
 Scadenza : Ore 24.00 del 31/12/2020  
 Producer : LOMB0070 / LOMBARDO FRANCESCO  
 Product : Casualty  
 Appendice : 001  
**Contraente** : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA  
 C.F. / P. Iva : 93009870234  
 Domicilio : VIA DELL'ARTIGLIERE 8 - 37129 VERONA -

rettore, prorettore, membri del Consiglio di Amministrazione della Contraente e del Senato accademico nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto della Contraente, funzioni di rappresentanza;

tutti i dipendenti e i lavoratori parasubordinati, compresi i dirigenti, e le persone della cui opera, anche volontaria, la Contraente si avvalga nell'esercizio della propria attività;

personale docente e ricercatori di qualunque categoria, anche per fatto degli studenti;

studenti a qualsiasi titolo dell'Ateneo compresi: studenti con attività a tempo parziale, studenti collaboratori di tutorato, studenti che collaborano in qualità di volontari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, iscritti ai master/corsi di perfezionamento ecc, titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca, titolari di borse di studio, borsisti, frequentatori di tirocinio obbligatorio post-laurea anche effettuato in via propedeutica all'espletamento dell'esame di stato.

Ai fini della presente polizza, sono compresi nella nozione di "tirocinanti" (o "stagisti") anche i soggetti che, dopo il conseguimento della laurea o di altro titolo di studio universitario, svolgono un tirocinio, promosso dall'Università in qualità di soggetto promotore (o invitante), in Italia o all'estero, presso un soggetto ospitante sulla base di apposite convenzioni tra l'Ateneo e il soggetto ospitante o comunque sulla base di un progetto formativo; nella nozione di soggetto ospitante può essere incluso anche il medesimo soggetto promotore; la relativa copertura assicurativa opera anche in relazione ad attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante, ma rientranti nel progetto formativo.

soggetti su cui gravano gli obblighi che competono ai sensi del dlgs 81/2008 e s. m e i. compresa la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al dlgs 81/2008 così come modificato dal dlgs 106/2009 e s.m. e i.

soggetti componenti il comitato etico A.O.U.I. nominati dall'Ateneo

La presente garanzia è prestata alle condizioni e per i massimali convenuti per l'Assicurazione RCT per danni a terzi e RCO per danni a prestatori di lavoro. Tali massimali rappresentano il limite massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro.

Tutti i soggetti menzionati sono terzi tra loro.

**- Fermo Il Resto -**

Redatta in 2 esemplari ad un solo effetto.

Milano, 1 marzo 2020

**Il Contraente**

**Chubb European Group SE**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Il Legale Rappresentante  
Orazio Rossi

